

---

## REGOLAMENTO DEL GRUPPO AMC PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI

### WHISTLEBLOWING

---

#### **Art. 1 – Premesse**

Il presente regolamento disciplina le modalità di segnalazione di illeciti o di irregolarità commessi nell'ambito delle attività del gruppo AMC e si inserisce nelle misure di prevenzione della corruzione adottate dalle società del Gruppo.

Il regolamento è adottato in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023 che recepisce la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali. La nuova disciplina è orientata a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di critica, e a contrastare e prevenire la corruzione, la cattiva amministrazione e le violazioni di legge nel settore pubblico e privato.

#### **Art. 2 - Finalità**

Il regolamento individua le modalità per la segnalazione di illeciti e irregolarità riscontrati nello svolgimento dell'attività lavorativa o nei rapporti con le società del Gruppo AMC nonché le procedure di gestione di tali segnalazioni.

#### **Art. 3 - Contenuto della segnalazione**

La segnalazione può avere ad oggetto qualsivoglia condotta, comportamento, situazione anomala e/o illecita o percepita come tale dal segnalante.

La segnalazione può riguardare condotte di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo e che lo stesso ritenga, in via esemplificativa, ma non esaustiva:

- poste in essere in violazione del Codice Etico o di altri regolamenti o disposizioni sanzionabili in via disciplinare;
- suscettibili di arrecare pregiudizio alle società del Gruppo;
- suscettibili di arrecare danno ai servizi erogati dalle società del Gruppo e/o agli interessi perseguite dalle stesse.
- suscettibili di arrecare danno alla salute o sicurezza dei dipendenti o dei terzi o di arrecare danno all'ambiente;

- suscettibili di arrecare pregiudizio ai dipendenti o ai terzi che interagiscono con le società del Gruppo.

Nel caso in cui la condotta e/o situazione anomala e/o illecita sia stata appresa da terzi, il segnalante dovrà fornire una ricostruzione della condotta o della situazione nonché gli elementi che consentano una verifica del fatto.

Sui Siti Istituzionali delle società del Gruppo è prevista un'apposita sezione dedicata alla prevenzione della corruzione ove è inserito il modulo che potrà essere utilizzato per le segnalazioni. Analogo modulo è presente presso le bacheche aziendali. La segnalazione contiene tutti gli elementi indicati nel modulo e, comunque, quelli ritenuti necessari ad accertare la fondatezza dei fatti oggetto della medesima.

In particolare, sono elementi necessari:

- le generalità del segnalante con indicazione della qualifica e di un recapito cui RPCT possa fornire riscontro ai sensi del successivo art. 4
- la data e il luogo ove si è verificato il fatto;
- la descrizione della condotta e/o dell'evento;
- l'autore/i del fatto o comunque il soggetto/i implicati nell'evento, indicando i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento utile all'identificazione;
- eventuali altri soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo;
- il riferimento a eventuali documenti e/o ogni altra informazione che possa confermare la fondatezza dei fatti esposti.

In calce alla segnalazione è apposta la firma del segnalante con l'indicazione del luogo e della data.

#### **Art. 4 - Modalità di invio della segnalazione interna**

La segnalazione è indirizzata al RPCT della società tramite una delle seguenti modalità:

- a mezzo del servizio postale mediante busta opportunamente sigillata ed espressamente destinata all'indirizzo dedicato "RPCT destinatario delle segnalazioni" ai seguenti indirizzi:
  - AMC Spa, via Orti, 2 – 15033 Casale Monferrato (AL);
  - AM+ Spa, via Orti, 2 – 15033 Casale Monferrato (AL);
  - Energica Srl, via G.A. Morano, 1/C – 15033 Casale Monferrato (AL);
- a mezzo e-mail ai seguenti indirizzi di posta dedicata (devono essere indirizzi utilizzabili solo per le segnalazioni):
  - AMC Spa: [rpct@amc.postecert.it](mailto:rpct@amc.postecert.it);
  - AM+ Spa: [rpct@ampiu.postecert.it](mailto:rpct@ampiu.postecert.it);
  - Energica Srl: [rpct@energicalucegas.postecert.it](mailto:rpct@energicalucegas.postecert.it).

Nel caso in cui la segnalazione venga fatta a mezzo del servizio postale all'indirizzo dedicato "RCPT quale destinatario di segnalazioni", gli uffici della Società preposti alla ricezione della corrispondenza ed al protocollo consegneranno direttamente al RPCT la busta pervenuta senza aprirla e senza protocollarla, indicando sulla medesima data e orario di ricezione.

Sarà cura del RPCT tenere un registro cartaceo o telematico delle segnalazioni dove rispettivamente archiviare le comunicazioni così come indicato all'art. 6 del presente regolamento.

Il RPCT dà riscontro al segnalante dell'avvenuta ricezione della segnalazione al recapito indicato nella segnalazione, entro sette giorni dalla data di ricezione.

### **Art. 5 – Verifica della segnalazione**

Il RPCT, procede alla verifica che la segnalazione contenga i requisiti minimi necessari per essere presa in considerazione/valutata, richiedendo l'eventuale integrazione in caso di segnalazione incompleta o con informazioni mancanti. Nel caso in cui la segnalazione debba essere trasmessa ad altri soggetti per le opportune verifiche ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria e della Procura presso la Corte dei Conti - dovranno essere oscurati i dati identificativi del segnalante e qualsivoglia altra informazione dalla quale possa evincersi, direttamente o indirettamente, l'identità della persona segnalante, salvo espresso consenso dello stesso segnalante e/o le eccezioni espressamente previste dal D.L.vo 24/2023.

Il RPCT, verifica nel rispetto dei principi di riservatezza, la fondatezza della segnalazione attraverso qualsiasi attività che ritenga opportuna, in particolare:

- audizione del personale segnalante;
- audizioni dei soggetti a cui si riferisce la segnalazione;
- audizione di soggetti dipendenti o terzi che possano essere a conoscenza dei fatti segnalati o fornire elementi utili alla verifica dei medesimi;
- acquisizione di documentazione inerente alla segnalazione (documenti cartacei o digitali).

Nell'attività di gestione e verifica della fondatezza della segnalazione, RPCT può avvalersi della collaborazione delle altre strutture aziendali competenti o di terzi.

Nel caso in cui, completata l'attività di verifica, la segnalazione risulti fondata, RPCT provvederà, in relazione alla natura della segnalazione, a:

- comunicare l'esito dell'accertamento al dirigente/responsabile della struttura di appartenenza dell'autore della violazione accertata, per i provvedimenti di competenza, ivi inclusi i provvedimenti disciplinari, se ne sussistono i presupposti di Legge;
- comunicare l'esito dell'accertamento al Consiglio di Amministrazione della società di appartenenza dell'autore della violazione accertata, per i
-

provvedimenti di competenza, ivi inclusi i provvedimenti disciplinari, se ne sussistono i presupposti-;

- comunicare l'esito dell'accertamento al Collegio Sindacale o all'OdV della società di appartenenza dell'autore della violazione accertata, nel caso in cui detta segnalazione riguardi condotte tenute da un componente del CdA, affinché i suddetti organismi di vigilanza della società possano adottare le decisioni che riterranno necessarie;
- presentare denuncia all'Autorità Competente
- proporre all'organo competente ulteriori eventuali azioni che si ritengano necessarie a tutela della Società

Il RPCT fornisce riscontro al segnalante sull'esito della segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della medesima.

#### **Art. 6 - Modalità di archiviazione**

L'archivio cartaceo delle segnalazioni e delle relative istruttorie è sottoposto all'esclusiva custodia del RPCT in luogo a scelta del RPCT all'interno della Società, in apposito mobile dotato di serratura le cui chiavi saranno esclusivamente in dotazione al RPCT.

Sono oggetto di archiviazione anche le segnalazioni che non rispondono ai requisiti minimi dell'art. 3.

L'archivio informatico dedicato è ad accesso esclusivo del RPCT mediante password soggetta a periodica modifica.

#### **Art.7 - Forme di tutela del segnalante**

La Società garantisce al segnalante:

- la tutela della riservatezza dell'identità salve le eccezioni previste dalla Legge;
- il rispetto del principio di non discriminazione e di non ritorsione;

La società si impegna inoltre a:

- non ostacolare in alcun modo l'accertamento in ordine alla fondatezza della segnalazione;
- adottare adeguate procedure interne per l'effettuazione e la gestione della segnalazione.

Le suddette forme di tutela sono riconosciute anche quando l'identità del segnalante venga appurata a seguito della gestione della segnalazione.

Coloro che violano i principi sopra indicati, incorreranno nelle sanzioni previste dal sistema disciplinare della società ai sensi dell'art. 6, co. 2, D. L.vo 231/2001 qui richiamato.

Il segnalante che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver segnalato un illecito può dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al RPCT, il quale valuterà la sussistenza degli elementi per poi considerare le ulteriori eventuali azioni a sua tutela.

### **Art. 8 - Segnalazioni relative all'attività del RPCT**

Nel caso di segnalazioni riguardanti l'attività del RPCT le stesse saranno sottoposte sulla base delle indicazioni contenute nel presente Regolamento, al componente esterno dell'Organismo di Vigilanza della società di appartenenza con le seguenti modalità:

- a mezzo del servizio postale mediante busta opportunamente sigillata e all'attenzione del componente esterno dell'Organismo di Vigilanza il cui nominativo ed indirizzo di posta è riportato nel sito istituzionale ovvero ad uno dei seguenti indirizzi di posta:

- AMC Spa, via Orti, 2 – 15033 Casale Monferrato (AL);
- AM+ Spa, via Orti, 2 – 15033 Casale Monferrato (AL);
- Energica Srl, via G.A. Morano, 1/C – 15033 Casale Monferrato (AL);

- a mezzo e-mail ai seguenti indirizzi:

- AMC Spa: [organismo.vigilanza@amcasale.it](mailto:organismo.vigilanza@amcasale.it)
- AM+ Spa: [organismo.vigilanza@amcasale.it](mailto:organismo.vigilanza@amcasale.it)
- Energica Srl: [organismo.vigilanza@energicalucegas.it](mailto:organismo.vigilanza@energicalucegas.it)

Le segnalazioni di cui al presente articolo saranno gestite secondo quanto previsto dagli artt. 5, 6 e 7 del presente Regolamento.

Nelle more dell'adozione del MOG 231 da parte della società AM+ Spa, le relative segnalazioni saranno prese in carico dal componente esterno dell'OdV della società Capogruppo AMC.

### **Art. 9 - Segnalazione esterna - Condizioni**

È possibile effettuare una segnalazione esterna qualora, al momento della presentazione, ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) il canale di segnalazione interna di cui ai precedenti artt. 4 ed 8 non risultano attivi;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto alcun riscontro nel termine dei tre mesi successivi alla segnalazione stessa;
- c) il whistleblower ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;



- d) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il canale di segnalazione esterna, conforme a quanto stabilito dall'art. 7 del d.lgs. 24/2023, è istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

### **Art. 10 - Responsabilità del segnalante**

Il presente regolamento lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione mendace o diffamatoria ai sensi del Codice Penale e del Codice civile nonché dal sistema disciplinare previsto dall'art. 6, co. 2, lett. e) del D. L.vo 231/2001.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso del presente regolamento quali segnalazioni palesemente opportunistiche e/o compiute al solo scopo di danneggiare il denunciato od altri soggetti ed ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.